

## COMMISSIONI RIUNITE

### LAVORI PUBBLICI (IX) - IGIENE E SANITÀ (XIV)

#### II.

## SEDUTA DI VENERDÌ 7 AGOSTO 1964

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XIV COMMISSIONE DE MARIA

#### INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche ( <i>Modificato in seduta comune dalle Commissioni VII e XI del Senato della Repubblica</i> ) (1320-B) . . . . .	5
PRESIDENTE, <i>Relatore per la XIV Commissione</i> . . . . .	5, 6, 7, 8
FORTINI, <i>Relatore per la IX Commissione</i> . . . . .	5
ALESSANDRINI . . . . .	6
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	6
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	6, 8
BARONI . . . . .	6
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	8

#### La seduta comincia alle 9,45.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche (Modificato in seduta comune dalle Commissioni VII e XI del Senato) (1320-B).**

PRESIDENTE, *Relatore per la XIV Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla

legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche », già approvato dalle Commissioni IX e XIV della Camera dei deputati in seduta comune il 4 giugno 1964 e modificato dalle Commissioni VII e XI del Senato della Repubblica in seduta comune il 25 giugno 1964.

Sulle modifiche introdotte dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore per la IX Commissione, onorevole Fortini.

FORTINI, *Relatore per la IX Commissione*. Onorevoli colleghi, nella seduta comune del 4 giugno ultimo scorso le Commissioni oggi qui riunite approvarono il disegno di legge n. 1320 contenente modifiche alla legge 30 giugno 1959, n. 595, relativa all'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche. Queste modifiche erano state dettate dalla opportunità di adeguare anche i limiti degli importi per opere igieniche alla disciplina legislativa conseguente ai recenti aggiornamenti dei limiti del decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, previsti dalla legge 23 marzo 1964, n. 134.

Quale relatore per la Commissione lavori pubblici segnalai la necessità di restituire alla competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici tutta la materia trattata nel disegno di legge in esame, suggerii di non richiedere, per l'approvazione dei progetti, il concerto con le altre amministrazioni. Ciò per unità di intenti e di indirizzo, per necessità di snellimento burocratico e perché ritenevo e ritengo sufficiente il parere sugli ela-

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUBBL. E IGIENE) — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1964

borati tecnici delle amministrazioni interessate ai servizi.

Le competenti Commissioni riunite del Senato hanno apportato al disegno di legge lievi modifiche. All'articolo 1 si è stabilito che i progetti per la costruzione, il completamento e l'ampliamento degli ospedali, istituti di cura, mattatoi e cimiteri sono approvati dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo non superiore a lire cento milioni.

Analoga modifica è stata apportata all'articolo 2, che riguarda la costruzione, il completamento e l'ampliamento di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche: i relativi progetti saranno approvati dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, se l'intera opera è di importo non superiore a lire cento milioni.

Riguardo a queste modifiche riterrei di non poter esprimere parere favorevole. A prescindere da ogni altra considerazione, mi pare che venga meno quella coordinata e organica applicazione della legge che ha stabilito i limiti del decentramento dei servizi dell'amministrazione dei lavori pubblici, la cui funzionalità era stata posta in evidenza nella relazione che accompagna il disegno di legge e che aveva suggerito al Governo la presentazione alle Camere del provvedimento in discussione.

**PRESIDENTE**, *Relatore per la XIV Commissione*. Mi spiace di dover esprimere parere difforme da quello dell'onorevole Fortini, il quale ha posto in evidenza delle ragioni tecniche, validissime, ma che non possono indurci a soprassedere alla approvazione definitiva del provvedimento. Le modifiche apportate dal Senato tengono conto delle necessità di un organico e funzionale decentramento. Si vuole evitare che per ragioni burocratiche i progetti continuino a giacere negli uffici per anni e anni, si vuole evitare che una semplice variante a un qualsiasi progetto significhi perdita di tempo e lunghe attese che non giovano certo all'edilizia ospedaliera italiana. Indubbiamente il provvedimento presenta qualche lacuna, ma a tale lacuna, ove si presentasse in futuro, si potrà ovviare con una ulteriore legge.

Raccomando pertanto alle Commissioni riunite l'approvazione del disegno di legge, nel testo varato dall'altro ramo del Parlamento.

**ALESSANDRINI**. Le modifiche introdotte dal Senato mi sembrano molto opportune.

Difatti graduano l'intervento degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici all'importanza dell'opera da attuare. Per quanto riguarda il settore ospedaliero, i cimiteri e i mattatoi, i progetti vengono approvati dal medico o dal veterinario provinciale con il concerto dell'ingegnere capo del Genio civile anziché del Provveditore alle opere pubbliche, se la spesa è inferiore ai 100 milioni.

La modifica dell'articolo 1 è tutta qui. Identica cosa avviene per l'articolo 2, relativamente ai progetti di completamento, ampliamento, miglioramento e sistemazione di acquedotti, fognature e altre opere igieniche. Anche qui si è introdotto il concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, qualora la spesa complessiva dell'opera non superi i 100 milioni.

Non so quali difficoltà le nuove norme possano suscitare, in quanto esprimere un parere al di fuori del concerto oppure più validamente partecipando al concerto, la responsabilità dell'ingegnere capo del Genio civile non muta. Non vedo come essa possa assumere aspetti così diversi da pregiudicare lo svolgimento di una retta azione da parte degli organi competenti.

Il mio parere è quindi favorevole all'accoglimento delle modifiche introdotte dal Senato.

**VOLPE**, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Ministero della sanità è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

**DE' COCCI**, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Raccomando la sollecita approvazione di questo provvedimento per consentire il disbrigo delle numerose pratiche tuttora giacenti. Mi rendo conto delle osservazioni sollevate dall'onorevole Fortini, che hanno notevole pregio, ma che non credo possano influire sull'approvazione del provvedimento.

Se in futuro si verificheranno degli inconvenienti, sarà questo un fatto che dovremo esaminare successivamente, come giustamente affermava poco fa l'onorevole Presidente.

**BARONI**. Vorrei fare una precisazione. Una deviazione al principio della competenza per valore del Genio civile esiste già per ciò che concerne l'edilizia scolastica. Infatti i progetti relativi all'edilizia scolastica per un valore massimo di 100 milioni sono approvati in sede provinciale. Quindi, come si vede, una deviazione al principio esiste già con questo precedente.

IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUBBL. E IGIENE) — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1964

PRESIDENTE, *Relatore per la XIV Commissione*. Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Le Commissioni riunite IX e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

« L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

a) dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal medico provinciale, o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 500 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) l'ingegnere capo del Genio civile, se la spesa totale non supera lire 100 milioni;

b) il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

c) il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

Le competenti Commissioni riunite del Senato lo hanno così modificato:

« L'articolo 1 della legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di ospedali, istituti di cura in genere, mattatoi e cimiteri sono approvati:

a) dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal medico provinciale o dal veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni: di concerto con il provveditore alle opere pubbliche, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni; di concerto con l'ingegnere capo del Genio civile, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) il Consiglio provinciale di sanità ed il Comitato tecnico amministrativo presso i

Provveditorati alle opere pubbliche, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

b) il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato.

(È approvato).

Le Commissioni riunite IX e XIV della Camera avevano approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« L'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 500 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) l'ingegnere capo del Genio civile ed il medico provinciale, se la spesa totale non supera lire 100 milioni;

b) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

c) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità, se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

Le competenti Commissioni riunite del Senato lo hanno così modificato:

« L'articolo 2 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 595, è sostituito dal seguente:

« I progetti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il miglioramento e la sistemazione di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche sono approvati:

a) dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la sanità, se l'intera opera è di importo superiore a lire 500 milioni;

b) dal provveditore alle opere pubbliche, di concerto con il medico provinciale, se l'intera opera è di importo compreso tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

---

 IV LEGISLATURA — COMMIS. RIUNITE (LAV. PUBBL. E IGIENE) — SEDUTA DEL 7 AGOSTO 1964
 

---

c) dall'ingegnere capo del Genio civile, di concerto con il medico provinciale o con il veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, se l'intera opera è di importo non superiore a lire 100 milioni.

Sui progetti delle opere indicate nel precedente comma devono esprimere parere:

a) il Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche e il Consiglio provinciale di sanità, se la spesa totale è compresa tra lire 100 milioni e lire 500 milioni;

b) il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio superiore di sanità se la spesa totale è superiore a lire 500 milioni ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Urso, Cappello e Tantalo hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite IX (Lavori pubblici e XIV (Igiene e sanità) della Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge concernente modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, per l'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche,

impegnano il Governo

nell'attuazione della legge, a garantire che i progetti stralcio, che non siano però aggiuntivi o integrativi o varianti del progetto generale già approvato, seguano, per la specifica approvazione, le competenze di valore ».

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alle Commissioni.

PRESIDENTE, *Relatore per la XIV Commissione*. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Modifiche alla legge 30 luglio 1959, n. 595, concernente norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche » (*Modificato in seduta comune dalle Commissioni VII e XI del Senato della Repubblica*) (1320-B):

Presenti e votanti . . . . .	45
Maggioranza . . . . .	23
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	1

(Le Commissioni approvano).

Hanno preso parte alla votazione:

*Per la IX Commissione:* Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini Giuseppe, Baroni, Beragnoli, Bottari, Brandi, Busetto, Calvetti, Cavallaro Francesco, Corghi, Cottone, De Pasquale, Di Nardo, Fracassi, Guariento, Guarra, Palleschi, Poerio, Taverna, Terranova Corrado, Todros.

*Per la XIV Commissione:* Balconi Marcela, Baldani Guerra, Barba, Barberi, Bartole, Bemporad, Biagini, Buffone, Cappello, Capua, Cortese Giuseppe, De Maria, Di Mauro Ado Guido, Fada, Gasco, Lattanzio, Messinetti, Morelli, Pierangeli, Romano, Tantalo, Urso, Usvardi.

**La seduta termina alle 10,30.**

---



---

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI